ALLEGATO	
Alla determinazione. n. del	
Il Responsabile dell'Area Amministrativa	
COMUNE DI TORTOLI' PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	
DISCIPLINARE DI INCARICO ALL'AVV. PER PRESTAZIONI	
PROFESSIONALI	
TROTESSIONALI	
LEGALE	
L'anno il giorno del mese dinella Casa comunale,	
TRA	
il Comune di (di seguito: Comune), in persona del Responsabile	
dell'Area Amministrativa, domiciliato per la carica presso il Comune stesso,	
den Area Amministrativa, donnemato per la carrea presso il Comune stesso,	
con sede in via n., C.F.	
_	
E	
l'Avvocato del Foro di (di seguito: legale), nato il	
(ar o gare), same sinis in	
, C.F, con studio in , Via, nC.F	
P.I.	
F.I	
Premesso che:	
-la Giunta Comunale con proprio atto n del ha	
disposto la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione emarginato in	
and the contraction of grown and the contraction of the grown and the contraction of the	
oggetto, demandando al Responsabile dell'Area Amministrativa. l'adozione	
di tutti gli atti gestionali necessari per il conferimento dell'incarico al legale	
di tutti gii atti gestionan necessari per ii comermicino den mearico ai regate	
di fiducia per la difesa dell'Ente, nel ricorso di cui trattasi, individuato nella	
persona dell'Avv; con studio in;	
- con apposita determinazione n del adottata dal	
Responsabile in intestazione ai sensi dell'art. 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000	
n. 267, è stato conferito mandato difensivo all'avv sopra	
sopia	
generalizzato, approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la	
	1

relativa spesa sul competente capitolo del bilancio;	
- l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 27/2012 ha abrogato le	
tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.	
- il Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55, pubblicato nella Gazzetta	
del 2 aprile 2014, reca i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma	
dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).	
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite	
SI CONVIENE E STIPULA	
il conferimento dell'incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le	
seguenti modalità e condizioni:	
1. L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune di nella causa	
promossa dal nanti il di	
, Sezione, per il valore di	
Euro;	
2. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato	
consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del	
D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012. In particolare la misura del	
compenso, nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e	
contributi, adeguato all'importanza della prestazione e comprensivo di	
tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla	
conclusione dell'incarico, è stata resa nota al Comune con un	
preventivo di spesa. Ai fini della determinazione del compenso, sono	
state prese a riferimento le tabelle professionali approvate con Decreto	
del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n° 55, pubblicato nella	
Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, recante i Nuovi Parametri	

Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale
(legge 31 dicembre 2012, n. 247), relative alla liquidazione delle spese
di lite da parte del giudice.
Il legale si impegna a percepire, per l'incarico conferito, di cui al
presente disciplinare, l'importo complessivo di € , comprensivo
di spese, oneri, contributi, IVA e CPA (con esclusione delle spese
generali), cosi come risultante dal preventivo acquisito al prot.n.
del e che è allegato sotto la lett. A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale. Tale importo corrisponde alla proposta
economica che il professionista ha formulato sulla base della
complessità e responsabilità della prestazione che l'Ente ha richiesto.
Per l'avvio della costituzione in giudizio il Comune potrà
corrispondere, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro
richiesta del legale incaricato, un anticipo sulla somma dovuta, pari
all'importo delle spese vive da sostenere, debitamente documentate, e
ad una pecentuale degli onorari non superiore al 20%, dell'importo
complessivo convenuto, che sarà computato all'atto della definitiva
liquidazione, detratti, altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi.
Al fine di mantenere il controllo della spesa, l'avvocato si obbliga ad
astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da
regolari e preventivi impegni di spesa. In via del tutto eccezionale,
qualora l'andamento della causa, sia tale da fare emergere nuove
prestazioni non prevedibili e non contemplate nel preventivo
originario, il legale si obbliga a darne tempestiva comunicazione al
Comune, che valuterà la fondatezza del riconoscimento di un

eventuale onorario aggiuntivo; fino a quando non interverrà formale	
comuncazione del Comune in ordine alla adozione del provvedimento	
di assunzione dell'impegno di spesa, l'avvocato non potrà pretendere	
alcunchè per l'attività aggiuntiva eventualmente svolta.	
Ai fini della presentazione della parcella a saldo, l'incarico si intende	
esaurito dalla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che	
conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico, salvo	
quant'altro previsto nel presente disciplinare. A tal proposito,	
l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima	
celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In	
quella stessa sede l'avvocato, in caso di soccombenza della	
controparte con condanna al pagamento delle spese, si impegna a	
predisporre ogni atto necessario per il recupero delle somme liquidate	
in sentenza a carico della controparte. L'avvocato si impegna altresì a	
prospettare, in ogni caso, ogni conseguente soluzione tecnica idonea a	
tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e	
direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce	
giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.	
3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e	
conseguente condanna alle spese di lite, il legale incaricato si riterrà	
interamente soddisfatto di ogni sua competenza, nella misura	
determinata nel preventivo di cui al precedente punto 2 e non potrà	
pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di	
soccombenza del Comune, verrà applicata sugli onorari una riduzione	
pari al 10% degli stessi, come risultanti dal preventivo di cui al	

precedente punto 2.	
4. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida (
sulla quale dovranno essere indicati gli estremi della determinazione	
d'incarico), ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di	
legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La	
liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo di cui al punto 2.	
5. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato	
costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata,	
trasmettendo, in tempi congrui (e comunque entro e non oltre giorni	
30 dalla redazione e deposito degli atti) copia di ogni memoria,	
comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato	
conferito. Il legale si impegna, inoltre, a fornire, senza alcuna spesa	
aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti	
normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o	
stragiudiziale da tenere da parte del Comune, ciò sia nel corso del	
giudizio e sia nella fase di applicazione della sentenza, nonché in	
ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di	
addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti,	
adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione	
del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri	
interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di	
transazione. Inoltre il legale si impegna a comunicare al Comune ogni	
elemento utile per quantificare la somma che il comune potrebbe	
essere chiamato a pagare in caso di soccombenza, ai fini del rispetto	
del principio contabile della competenza finnziaria potenziata (
	1

interessi) e dall'art. 68 (assunzione di incarichi già assistita) del	
Codice Deontologico forense. Fatta salva l'eventuale responsabilità di	
carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione	
anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha	
facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice	
civile. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare	
tempestivamente al Comune l'insorgere delle condizioni di	
incompatibilità richiamate precedentemente.	
8. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti	
all'adempimento del mandato ricevuto, salvo che per le mere	
sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in	
cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del	
Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un	
domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In	_
ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti	
richiesti dalla presente disciplinare per il legale incaricato principale,	
il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune. La	
designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il	
Comune.	
9. Il Comune ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il rapporto	
contrattuale con il legale incaricato, previa comunicazione scritta da	
inviare mediante lettera raccomandata munita di avviso di	
ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel	
momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a	
quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.	

10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con	
diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività	
espletata, da determinarsi nei limiti dei minimi di tariffa.	
11. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei	
propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e	
documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.	
12. Il legale incaricato ha presentato copia della polizza assicurativa	
stipulata con la società avente il	
ndel , agli atti del procedimento.	
13. Il legale incaricato assume l'obbligo di osservare e fare osservare ai	
propri collaboratori a qualsiasi titolo, il codice di comportamento dei	
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il codice	
di comportamento del Comune, approvato con deliberazione della	
G.C. n. del , che vengono consegnati al medesimo all'atto della	
stipula del presente disciplinare. Il legale prende atto che la violazione	
degli obblighi derivanti dai codici di comportamento determina la	
risoluzione del presente atto. Il legale assume l'obbligo, ai sensi	
dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non concludere	
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non	
attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri	
autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, per il	
triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara di rispettare	
la suddetta disposizione alla data attuale.	
14. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce	
accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso	
	1

contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di	
conferimento dell'incarico.	
15. Per quanto non previsto dal presente atto, le parti rinviano alle norme	
del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli	
avvocati ed alle relative tariffe professionali.	
16. Le eventuali spese inerenti al presente atto sono a carico di entrambe le	
parti in egual misura.	
La presente scrittura privata verrà registrata in caso d'uso, ai sensi della tariffa	
allegata al D.P.R. n. 131/86.	
Letto, approvato, sottoscritto.	
Il Professionista	
Avv.	
Per il Comune	
Il Responsabile dell'area Amministrativa	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di	
approvare espressamente le clausole dal sub 1 al sub 16.	
Il Professionista	
Avv.	
Per il Comune	
Il Responsabile dell'area Ammnistrativa	